

Milano, 23 settembre 2024

Spett.le

BANCA D'ITALIA

**Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione II**

via PEC ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni, commenti e proposte sul documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d'Italia per l'attuazione della SMD

1 PREMESSA

In data in data 24 luglio 2024, la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica le nuove disposizioni che disciplinano, in particolare, la figura del gestore di crediti in sofferenza, nuovo soggetto vigilato dalla Banca d'Italia, nonché proposte di modifica alle vigenti disposizioni in materia di: (i) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche); (ii) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); (iii) assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); (iv) Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

L'Autorità consente l'invio di osservazioni, commenti e proposte su tali disposizioni nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in consultazione.

Con la presente, la scrivente STUDIO RETTER SRL, società di revisione e consulenza con sede a Milano, in via Locatelli 1, riporta le osservazioni e le proposte di modifica relative alle disposizioni di vigilanza sulla gestione dei crediti in sofferenza.

2 OSSERVAZIONI, COMMENTI E PROPOSTE AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE
--

Di seguito si propongono commenti alle disposizioni contenute nel documento “Disposizioni di vigilanza sulla gestione dei crediti in sofferenza” – Documento per la consultazione del luglio 2024.

Le note sono rappresentate con la espressa indicazione dei punti del documento a cui le medesime si riferiscono (parte, sezione, numero o voce e pagina in cui tali previsioni sono descritte nel documento in consultazione).

DOCUMENTO	PARTE	CAPITOLO	SEZ.	TESTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E PROPOSTE
Disposizioni di vigilanza sulla gestione dei crediti in sofferenza	Prima	3	II	1. Attività esercitabili <u>... I gestori di crediti in sofferenza autorizzati possono svolgere anche una o più delle seguenti attività:</u> — <i>rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB;</i> — <i>gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;</i> — <i>informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto; Ai sensi dell’articolo 114.3 del TUB, i gestori di crediti in sofferenza possono inoltre svolgere:</i> — <i>l’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell’articolo 114.1 (2);</i> — <i>prestare attività connesse o strumentali (cfr. Sez. III)...</i>	Le disposizioni di vigilanza attualmente in consultazione esplicitano che siano esercitabili – congiuntamente all’attività di gestore dei crediti in sofferenza – anche le attività di seguito indicate 1. rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, salva la riserva ex art. 106 del TUB; 2. gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza; 3. informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto; 4. recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli di cui sopra; 5. in via subordinata, gestione di crediti in sofferenza acquistati in proprio nome e per proprio conto e a titolo definitivo 6. attività connesse o strumentali (quali gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti, gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, formazione e addestramento del personale, studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, prestazione di servizi di informazione commerciale, consulenza in materia di finanza d’impresa) <u>Non si fa, invece, esplicito riferimento all’attività di riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale (art. 53, comma 1, D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).</u> Si chiede quindi di chiarire se le due attività siano tra loro compatibili ed, in caso affermativo, di integrare il paragrafo con tale espressa previsione.
Disposizioni di vigilanza sulla gestione dei crediti in sofferenza	Prima	3	II	... <u>Ai sensi dell’articolo 114.3 del TUB, i gestori di crediti in sofferenza possono inoltre svolgere: — l’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera a) dell’articolo 114.1 (2);...</u> (2) Fermo restando l’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza previsto dal primo capoverso, i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza anche in via non subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza.	Si chiede di confermare <u>che, per lo svolgimento dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti insoluti per conto di terzi, prevista come attività compatibile con quella di gestore di crediti in sofferenza, richiamata nei passaggi (colonna a sinistra) sia sempre necessaria la licenza di cui all'art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura, e che l’iscrizione all'albo dei gestori di crediti in sofferenza non sostituisca la citata licenza della Questura</u>, né elimini gli obblighi di pubblica sicurezza ad essa connessi (es. tenuta del registro degli affari, esibizione tariffario, etc). La proposta è quindi di inserire esplicito richiamo alla esercitabilità previo ottenimento della prescritta licenza.

Disposizioni di vigilanza sulla gestione dei crediti in sofferenza	Prima	3	IV	REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI DEBITORI CEDUTI	La sezione richiama gli artt. 114.1 e 114.7 TUB, i quali prevedono, <i>inter alia</i>, per i gestori del contante l’obbligo di rilasciare quietanza per ciascun pagamento incassato. Non emerge dal dettato normativo una previsione esplicita nel senso di estendere tale obbligo alle banche o agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che svolgano l’attività di gestore. Si chiede, pertanto, di precisare se la previsione in discorso (la cui documentazione costituisce una evidenza contabile) è da intendersi applicabile solo ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 TUB o a tutti i soggetti – ad es. banche ed intermediari finanziari – che svolgano tale attività di gestione di crediti in sofferenza.
--	-------	---	----	--	---